



COMUNICATO UFFICIALE N. 68 **Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 18/AA al N. 30/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 663 pf 20/21 adottato nei confronti della Sig.ra Paola LUCIANO, del Sig. Marciano D'AVINO, e della società U.S. AVELLINO 1912 S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLA LUCIANO, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserata per la società U.S. Avellino 1912 S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", Versione 3 - 24 maggio 2020 - Aggiornamento del 23 giugno 2020, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", secondo quanto indicato dall'Allegato: Serie C - pianificazione personale per zone, in particolare, per aver consentito e, comunque, non impedito che durante la partita Avellino - Bari del giorno 10/04/2021, alle ore 17:30, nell'area "Interno Stadio - zona Tecnico/Sportiva-, fossero presenti 142 persone di cui: 11 calciatori titolari dell'U.S. Avellino, 12 calciatori di riserva dell'U.S. Avellino, 12 persone in panchina dell'U.S. Avellino, 1 addetto ufficio stampa dell'Avellino (al quale è precluso l'accesso in zona 1 perché collocato dal protocollo in zona 2), 1 match analyst dell'Avellino (al quale è precluso l'accesso in zona 1 perché collocato dal protocollo in zona 2), 11 calciatori titolari del Bari, 14 calciatori di riserva del Bari (a fronte delle 12 riserve per squadra consentiti dal protocollo in zona 1), 10 persone in panchina del Bari, 2 magazzinieri del Bari, 2 soggetti della delegazione dell'Avellino (ai quali è precluso l'accesso in zona 1 perché collocati dal protocollo in zona 2), 4 ufficiali di gara, 5 soggetti del servizio sanitario, 2 addetti al servizio di pulizia, 3 addetti DGE e steward, 3 addetti antincendio (ai quali è precluso l'accesso in zona 1 perché collocati dal protocollo in zona 2), 1 RSPP (al quale è precluso l'accesso in zona 1 perché collocato dal protocollo in zona 2), 6 ball boys, 2 delegati della Procura Federale, 2 delegati della Lega Pro, 2 manutentori del campo, 12 soggetti del personale di servizio, 2 operatori LED, 15 fotografi, 3 soggetti della produzione TV, 4 licenziatari TV, superando la soglia dei 130 partecipanti previsti dal protocollo federale all'interno della c.d. "zona 1"; nonché per aver consentito e, comunque, non impedito che durante la medesima partita fossero presenti circa 300 persone di cui 95 dichiarate tra: 6 soggetti della delegazione dell'U.S. Avellino, 4 della delegazione del Bari, 4 del servizio sanitario, 4 del servizio di pulizie, 3 DGE e steward, 2 addetti alla sicurezza, 18 del personale di servizio, 2 operatori LED, 30 giornalisti, 12 soggetti della produzione TV (a

fronte dei 10 consentiti da protocollo in zona 2), 10 licenziatari TV, nonché un altro folto numero di partecipanti, non dichiarati negli elenchi forniti relativi al numero dei soggetti ammessi allo stadio, che sono facilmente riscontrabili attraverso il repertorio fotografico, video ed articoli di stampa relativi alla competizione, superando la soglia dei 105 soggetti previsti dal protocollo federale all'interno della c.d. "zona 2", con ciò mettendo a rischio la salute di tutti coloro i quali erano collocati nella predetta area esponendoli al rischio di contagio da Covid-19;

MARCIANO D'AVINO, DGE tesserato per la società U.S. Avellino 1912 S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", Versione 3 - 24 maggio 2020 - Aggiornamento del 23 giugno 2020, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", secondo quanto indicato dall'Allegato: Serie C - pianificazione personale per zone, in particolare, per aver consentito e, comunque, non impedito che durante la partita Avellino - Bari del giorno 10/04/2021, alle ore 17:30, nell'area "Interno Stadio - zona Tecnico/Sportiva-, fossero presenti 142 persone di cui: 11 calciatori titolari dell'U.S. Avellino, 12 calciatori di riserva dell'U.S. Avellino, 12 persone in panchina dell'U.S. Avellino, 1 addetto ufficio stampa dell'Avellino (al quale è precluso l'accesso in zona 1 perché collocato dal protocollo in zona 2), 1 match analyst dell'Avellino (al quale è precluso l'accesso in zona 1 perché collocato dal protocollo in zona 2), 11 calciatori titolari del Bari, 14 calciatori di riserva del Bari (a fronte delle 12 riserve per squadra consentiti dal protocollo in zona 1), 10 persone in panchina del Bari, 2 magazzinieri del Bari, 2 soggetti della delegazione dell'Avellino (ai quali è precluso l'accesso in zona 1 perché collocati dal protocollo in zona 2), 4 ufficiali di gara, 5 soggetti del servizio sanitario, 2 addetti al servizio di pulizia, 3 addetti DGE e steward, 3 addetti antincendio (ai quali è precluso l'accesso in zona 1 perché collocati dal protocollo in zona 2), 1 RSPP (al quale è precluso l'accesso in zona 1 perché collocato dal protocollo in zona 2), 6 ball boys, 2 delegati della Procura Federale, 2 delegati della Lega Pro, 2 manutentori del campo, 12 soggetti del personale di servizio, 2 operatori LED, 15 fotografi, 3 soggetti della produzione TV, 4 licenziatari TV, superando la soglia dei 130 partecipanti previsti dal protocollo federale all'interno della c.d. "zona 1"; nonché per aver consentito e, comunque, non impedito che durante la medesima partita fossero presenti circa 300 persone di cui 95 dichiarate tra: 6 soggetti della delegazione dell'U.S. Avellino, 4 della delegazione del Bari, 4 del servizio sanitario, 4 del servizio di pulizie, 3 DGE e steward, 2 addetti alla sicurezza, 18 del personale di servizio, 2 operatori LED, 30 giornalisti, 12 soggetti della produzione TV (a fronte dei 10 consentiti da protocollo in zona 2), 10 licenziatari TV, nonché un altro folto numero di partecipanti, non dichiarati negli elenchi forniti relativi al numero dei soggetti ammessi allo stadio, che sono facilmente riscontrabili attraverso il

repertorio fotografico, video ed articoli di stampa relativi alla competizione, superando la soglia dei 105 soggetti previsti dal protocollo federale all'interno della c.d. "zona 2", con ciò mettendo a rischio la salute di tutti coloro i quali erano collocati nella predetta area esponendoli al rischio di contagio da Covid-19;

U.S. AVELLINO 1912 S.R.L, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, per responsabilità propria per la violazione degli obblighi di cui al C.U. n° 78/A del 1/09/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marciano D'AVINO dalla Sig.ra Paola LUCIANO, in proprio, e in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante per conto della società U.S. AVELLINO 1912 S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la Sig. ra Paola LUCIANO, di € 1250,00 (milleduecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Marciano D'AVINO, e di € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società U.S. AVELLINO 1912 S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 491pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Carmine ZIGARELLI avente ad oggetto la seguente condotta:

CARMINE, ZIGARELLI, Presidente del Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 28, comma 2 lett. b) e c), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso consentito, approvando personalmente le richieste presentate dalle compagini, che le seguenti società venissero ammesse ai campionati regionali di Eccellenza e Promozione della Regione Campania per la stagione sportiva 2019 - 2020 rateizzando tutto quanto dovuto per l'iscrizione e non soltanto l'"assicurazione tesserati" e l'"acconto spese per attività regionale ed organizzazione", così come previsto dalla norma appena citata: 1.- S.S.D. Eclanese 1932 Calcio, 2.- A.S.D. Campania Felix, 3.- A.S.D. Viribus Somma 100, 4.- Polisportiva Teora, 5.- A.S.D. Temeraria 1957 San Mango, 6.- C.S.D.S. Afro Napoli United, 7.- A.S.D. Monte di Procida Calcio, 8.- A.S.D. U.S. Grigiorossi (oggi U.S. Anagni 1927), 9.- A.S.D. San Giorgio 1926, 10.- A.S.D. Casoria Calcio 1979, 11.- A.S.D. Alba Nova Calcio, 12.- Nuova Napoli Nord, 13.- A.S.D. Salernum Baronissi, 14.- A.S.D. Polisportiva Rocchese, 15.- A.S.D. Sporting Ercolano, 16.- A.S.D. Polisportiva Puglianello, 17.- A.S.D. Picciola, 18.- A.S.D. Quartograd, 19.- A.S.D. Ponte 98, 20.- G.S. Audax Herajon 1956; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 30, comma 6, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. 53 delle N.O.I.F., per avere lo stesso consentito alle società citate nel precedente capo di incolpazione di partecipare ai campionati ai quali erano state ammesse senza provvedere al versamento tempestivo degli importi per i quali avevano ottenuto la rateizzazione, nonché per non aver dato seguito agli avvisi di prelievo coattivo inviati alla maggior parte di tali compagini e per aver consentito che le medesime disputassero le gare successive al ricevimento degli stessi; tanto determinando una situazione per la quale alla fine della stagione sportiva 2019/2020 le squadre delle seguenti società avevano preso parte al campionato al quale erano state ammesse senza versare importi dovuti per l'iscrizione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carmine ZIGARELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 4500,00 (quattromilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Carmine ZIGARELLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 621 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Mario RUSSO, e della società POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO RUSSO, Presidente della Pol. Olympia Agnonese ASD all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 33, comma 1 e 40 commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 23 comma 1 delle N.O.I.F. per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Rullo Erminio di svolgere nella stagione sportiva 2020/2021 l'attività di allenatore in favore della Pol. Olympia Agnonese ASD partecipante al Campionato nazionale di Serie "D" in occasione della gara Pol. Olympia Agnonese ASD – Pineto Calcio del 28.04.2021, così come emerso durante le indagini, pur non avendo lo stesso la necessaria abilitazione. Infatti il Rullo possiede la qualifica di allenatore Giovani Calciatori Licenza C ed in data 13 marzo 2021 ha avanzato richiesta di tesseramento in favore della Pol. Olympia Agnonese ASD come allenatore per squadre minori/settore giovanili. Inoltre lo stesso Presidente Sig. Russo ha consentito e non impedito che il Sig. Erminio Rullo svolgesse nella medesima stagione sportiva 2020-2021 una doppia attività avendo lo stesso sino al mese di febbraio 2021 già prestato la propria attività in favore della Avezzano Calcio a R.L.;

POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE ASD, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario RUSSO, in proprio, e in qualità di Legale Rappresentante per conto della società POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE ASD;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Mario RUSSO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE ASD;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 551 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sigg. Massimo Giovanni ZUCCON, Luigi ZAMBELLI, Maurizio DONZELLI, e delle società A.C. MONZA S.P.A. e A.S.D. C. BASE 96 SEVESO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO GIOVANNI ZUCCON, dirigente della società A.C. Monza all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 1° luglio 2020, ed in relazione al C.U. n. 60 del Settore Giovanile e Scolastico del 1° febbraio 2021, per avere il medesimo, nella dedotta sua qualità di dirigente della citata società, organizzato, e/o ausiliato, e/o acconsentito l'effettuazione di almeno un provino, svoltosi nel mese di febbraio 2021, del giovanissimo calciatore Riccardo Venier, tesserato per la società ASD.C Base 96 Seveso, in favore della società A.C. Monza, allorquando il predetto calciatore (classe 2013, nato il 7 gennaio) non aveva raggiunto ancora l'età sufficiente per effettuare un provino presso una società diversa da quella di suo tesseramento;

LUIGI ZAMBELLI, dirigente della società ASD.C. Base 96 Seveso all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 1° luglio 2020, ed in relazione al C.U. n. 60 del Settore Giovanile e Scolastico del 1° febbraio 2021, per avere il medesimo, nella dedotta sua qualità di dirigente della citata società, organizzato, e/o ausiliato, e/o acconsentito l'effettuazione di almeno un provino, svoltosi nel mese di febbraio 2021, del giovanissimo calciatore Riccardo Venier, tesserato per la società ASD.C Base 96 Seveso, in favore della società A.C. Monza, allorquando il predetto calciatore (classe 2013, nato il 7 gennaio) non aveva raggiunto ancora l'età sufficiente per effettuare un provino presso una società diversa da quella di suo tesseramento;

MAURIZIO DONZELLI, dirigente della società ASD.C. Base 96 Seveso all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 1° luglio 2020, ed in relazione al C.U. n. 60 del Settore Giovanile e Scolastico del 1° febbraio 2021, per avere il medesimo, nella dedotta sua qualità di dirigente della citata società, organizzato, e/o ausiliato, e/o acconsentito l'effettuazione di almeno un provino, svoltosi nel mese di febbraio 2021, del giovanissimo calciatore Riccardo Venier, tesserato per la società ASD.C Base 96 Seveso, in favore della società A.C. Monza, allorquando il predetto calciatore (classe 2013, nato il 7 gennaio) non aveva raggiunto ancora l'età sufficiente per effettuare un provino presso una

società diversa da quella di suo tesseramento;

A.C. MONZA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato, Massimo Giovanni ZUCCON o comunque, nel cui interesse sono state poste in essere le condotte sopra citate;

A.S.D. C. BASE 96 SEVESO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati, Luigi ZAMBELLI e Maurizio DONZELLI, o comunque, nel cui interesse sono state poste in essere le condotte sopra citate;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Massimo Giovanni ZUCCON, Luigi ZAMBELLI, Maurizio DONZELLI, dal Sig. Adriano GALLIANI, in qualità di Amministratore Delegato, per conto della società A.C. MONZA e dal Sig. Andrea BASILICO, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. C. BASE 96 SEVESO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Massimo Giovanni ZUCCON, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Luigi ZAMBELLI, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Maurizio DONZELLI, di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.C. MONZA, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. C. BASE 96 SEVESO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 574 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sigg. Andrea Porcu, Omar AZARA, e delle società POLISPORTIVA SANTU PREDU 1978, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA PORCU, Presidente della Società Polisportiva Santu Predu 1978 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, in combinato disposto con l'art. 2, comma 1, con riferimento all'art. 28, del Regolamento del Settore Tecnico, al C.U. n. 1 in data 1.7.2020 della Lega Nazionale Dilettanti e al C.U. n.31 del Settore Tecnico del 24.7.2020, per essere venuto meno ai doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché di lealtà, correttezza e probità sportiva, e in particolare per avere consentito o comunque non essersi opposto a che il signor Omar Azara, dirigente della medesima società, svolgesse dall'1.9.2020 al 15.10.2020 l'attività di allenatore della squadra della Società Polisportiva Santu Predu 1978, militante nel Campionato femminile A2 di Calcio a 5, pur non essendo costui abilitato dal settore tecnico e senza essere tesserato per la società come allenatore;

OMAR AZARA, dirigente della Società Polisportiva Santu Predu 1978 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, in combinato disposto con l'art. 2, comma 1, con riferimento all'art. 28 del Regolamento del Settore Tecnico, al C.U. n. 1 in data 1.7.2020 della Lega Nazionale Dilettanti e al C.U. n.31 del Settore Tecnico del 24.7.2020, per essere venuto meno ai doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché di lealtà, correttezza e probità sportiva, e in particolare per avere svolto dall'1.9.2020 al 15.10.2020 l'attività di allenatore della squadra della Società Polisportiva Santu Predu, militante nel Campionato femminile A2 di Calcio a 5, pur non essendo abilitato dal settore tecnico e senza essere tesserato per la società come allenatore;

POLISPORTIVA SANTU PREDU 1978, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti o comunque nei cui confronti è stata svolta attività nell'interesse delle stesse e rilevante per l'ordinamento federale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Andrea PORCU, Omar AZARA, e dall'avv. Paolo Raffaele Tuffu, per conto della società POLISPORTIVA SANTU PREDU 1978;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Andrea PORCU, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Omar AZARA, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA SANTU PREDU 1978;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 586 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sigg. Sebastiano GRASSO, Giuseppe FASONE, e Agatino Alessandro CHIAVARO e della società ASD CITTÀ DI ACIREALE, avente ad oggetto la seguente condotta:

SEBASTIANO GRASSO, Presidente e Legale Rappresentante p.t. della società ASD Città di Acireale 1946 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 25, comma 9, e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero della violazione dei doveri generali di lealtà, correttezza e probità nonché dell'espresso divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che costituiscono forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana e comunque di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con la società. In particolare, per avere consentito e comunque non impedito, nella sua qualità, assecondando la volontà della tifoseria organizzata, la scelta di non far sedere in panchina l'allenatore Giuseppe Pagana, in occasione della gara ACIREALE - TROINA del 24.2.2021, a seguito dell'interlocuzione avvenuta tra i propri dirigenti (il direttore sportivo Agatino Alessandro Chiavaro ed il Direttore Generale Giuseppe Fasone) e la tifoseria organizzata, in data 23.2.2021;

GIUSEPPE FASONE, Direttore Generale della società ASD Città di Acireale 1946 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero della violazione dei doveri generali di lealtà, correttezza e probità nonché dell'espresso divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che costituiscono forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana e comunque di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con la società. In particolare, per aver preso parte in Acireale (CT), in data 23.2.2021 ad interlocuzioni con la tifoseria organizzata, consentendo di non far sedere in panchina l'allenatore Giuseppe Pagana, in occasione della gara ACIREALE – TROINA del 24.2.2021, a seguito della predetta interlocuzione avvenuta tra lo stesso e la tifoseria organizzata, assecondando in tal modo la richiesta di quest'ultima;

AGATINO ALESSANDRO CHIAVARO, Direttore Sportivo, dirigente della società ASD Città di Acireale 1946 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero della violazione dei doveri generali di lealtà, correttezza e probità nonché dell'espresso divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che costituiscono forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana e comunque di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con la società. In particolare per aver preso parte in Acireale (CT), in data 23.2.2021 ad interlocuzioni con la tifoseria organizzata, consentendo di non far sedere in panchina l'allenatore Giuseppe Pagana, in occasione della gara ACIREALE – TROINA del 24.2.2021, a seguito della predetta interlocuzione avvenuta tra lo stesso e la tifoseria organizzata, assecondando in tal modo la richiesta di quest'ultima.

ASD CITTÀ DI ACIREALE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Giuseppe FASONE, Agatino Alessandro CHIAVARO, e dal Sig. Sebastiano GRASSO in proprio, e in qualità di legale rappresentante pro tempore per conto della società ASD CITTÀ DI ACIREALE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Sebastiano GRASSO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe FASONE, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Agatino Alessandro CHIAVARO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD CITTÀ DI ACIREALE;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 716 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Michele ZICAVO e della società A.S.D. DUCATO SPOLETO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE ZICAVO, Presidente e legale rappresentate della Società ASD DUCATO SPOLETO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle N.O.I.F., per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2020/2021 con n. 8 calciatrici, Arcangeli Conti Veronica (tesseramento del 28.08.2019), Brunelli Felicetti Cecilia (tesseramento del 20.08.2019), Checche Jessica (tesseramento del 20.08.2019), Congiu Chiara (tesseramento del 28.08.2019), Fortunati Claraluna (tesseramento del 20.08.2020), Luciani Aurora (tesseramento del 27.09.2019), Rancani Laura (tesseramento del 28.08.2019) e Simoncelli Valentina (tesseramento del 28.08.2019), entro il termine del 31.10.2020, stabilito dalla normativa federale;

A.S.D. DUCATO SPOLETO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele ZICAVO in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. DUCATO SPOLETO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Michele ZICAVO e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. DUCATO SPOLETO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 25/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 692 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Umberto CANFORA e della società A.S.D. CORTEFRANCA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

UMBERTO CANFORA, Presidente e legale rappresentante della società ASD CORTEFRANCA CALCIO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2020/2021 con n. 24 calciatrici, ASPERTI Federica (tesseramento del 19/08/2018), BELOTTI Silvia (tesseramento del 16/09/2020), BELTRAMI Valentina (tesseramento del 19/08/2018), BELUSSI Elena (Tesseramento del 16/09/2020), BONOMETTI Medhanit (tesseramento del 17/08/2020), DE GIGLIO Valeria (tesseramento del 26/08/2019), FENAROLI Charlene (tesseramento del 19/08/2018), FERRARI Sara (tesseramento del 19/08/2018), FREDDI Deborah (tesseramento del 19/08/2018), GERVASI Elena (tesseramento del 19/08/2018), GHIO Sara (tesseramento del 17/08/2020), GIUDICI Alessia (tesseramento del 19/08/2018), LACCHINI Anna (tesseramento del 23/08/2020), LAVEZZI Maria (tesseramento del 23/08/2018), LEALI Erika (tesseramento del 19/08/2018), LOSETO Laura (tesseramento del 19/08/2018), MACCHI Elisabeth (tesseramento del 28/08/2018), MOTTINELLI Sonia (tesseramento del 19/08/2018), MURARO Simona (tesseramento del 16/09/2020), SANDRINI Chiara (tesseramento del 19/08/2018), SARDI DE LETTO Carolina (tesseramento del 17/08/2020), SCARPELLINI Andrea (tesseramento del 23/08/2020), VALESI Rossella (tesseramento del 28/08/2018), VALTULINI Roberta (tesseramento del 19/08/2018), entro il termine del 31.10.2020, stabilito dalla normativa federale; nonché per non aver depositato l'accordo economico sottoscritto per la s.s. 2020/2021 con la calciatrice VELATI Valentina (tesseramento del 31.03.2021), entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, stabilito dalla normativa federale;

A.S.D. CORTEFRANCA CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Umberto CANFORA in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. CORTEFRANCA CALCIO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Umberto CANFORA e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CORTEFRANCA CALCIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 606 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Franco SMERIERI, Antonino AVARELLO, Gianvito CLEMENTE e della società F.C. PRO VERCELLI 1982 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCO SMERIERI, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentate tesserato all'epoca dei fatti per la società F.C. Pro Vercelli 1982 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", Versione 3 - 24 maggio 2020 - Aggiornamento del 23 giugno 2020, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", secondo quanto indicato dall'Allegato: Serie C - pianificazione personale per zone, in particolare, per aver consentito e, comunque, non impedito che durante la partita Pro Vercelli-Como del giorno 14/03/2021, alle ore 16:03, fossero presenti oltre 150 persone all'interno della "zona 2", superando la soglia dei 105 partecipanti prevista dal protocollo federale, con ciò mettendo a rischio la salute di tutti coloro i quali erano collocati nella predetta area esponendoli al rischio di contagio da Covid-19;

ANTONINO AVARELLO, Segretario Generale tesserato all'epoca dei fatti per la società F.C. Pro Vercelli 1982 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", Versione 3 - 24 maggio 2020 - Aggiornamento del 23 giugno 2020, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", secondo quanto indicato dall'Allegato: Serie C - pianificazione personale per zone, in particolare, per aver consentito e, comunque, non impedito che durante la partita Pro Vercelli-Como del giorno 14/03/2021, alle ore 16:03, fossero presenti oltre 150 persone all'interno della "zona 2", superando la soglia dei 105 partecipanti prevista dal protocollo federale, con ciò mettendo a rischio la salute di tutti coloro i quali erano collocati nella predetta area esponendoli al rischio di contagio da Covid-19;

GIANVITO CLEMENTE, DGE tesserato all'epoca dei fatti per la società F.C. Pro Vercelli 1982 S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", Versione 3 - 24 maggio 2020 - Aggiornamento del 23 giugno 2020, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", secondo quanto indicato dall'Allegato: Serie C - pianificazione personale per zone, in particolare, per aver consentito e, comunque, non impedito che durante la partita Pro Vercelli-Como del giorno 14/03/2021, alle ore 16:03, fossero presenti oltre 150 persone all'interno della "zona 2", superando la soglia dei 105 partecipanti prevista dal protocollo federale, con ciò mettendo a rischio la salute di tutti coloro i quali erano collocati nella predetta area esponendoli al rischio di contagio da Covid-19;

F.C. PRO VERCELLI 1982 S.r.l., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonino AVARELLO, Gianvito CLEMENTE e Franco SMERIERI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. PRO VERCELLI 1982 S.r.l.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1875,00 (mille ottocento settantacinque/00) di ammenda per il Sig. Franco SMERIERI, di € 465,00 (quattrocento sessantacinque/00) di ammenda per il Sig. Antonino AVARELLO, di € 1.410,00 (mille quattrocentodieci/00) di ammenda per la società Gianvito CLEMENTE e di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società F.C. PRO VERCELLI 1982 S.r.l.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 27/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 693 pf 20/21 adottato nei confronti della Sig.ra Margherita Claudia Gioia MASIA e della società A.S.D. FORMELLO CALCIO CROSS ROADS, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARGHERITA CLAUDIA GIOIA MASIA, Presidente e legale rappresentate della Società ASD FORMELLO CALCIO CROSS ROADS all'epoca dei fatti in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2020/2021 con n. 18 calciatrici, AMBRUOSO FRANCESCA (tesseramento del 17.09.2020), ANGELONE SHARON (tesseramento del 12.10.2018), BASSOTTI CLAUDIA (tesseramento del 3.10.2020), CICATELLO VERONICA (tesseramento del 12.10.2018), COLLI CECILIA (tesseramento del 19.09.2020), CROCE AURORA (tesseramento del 14.09.2020), CUCCU ARIANNA (tesseramento del 12.10.2018), FIORENTINI SARA (tesseramento del 12.10.2018), FIORETTI VALENTINA (tesseramento del 12.10.2018), GRASSI REBECCA (tesseramento del 15.10.2020), MARI FABIANA (tesseramento del 2.10.2019), MASIA GIOIA (tesseramento del 14.09.2020), RICCIO PAMELA VINCENZA (tesseramento del 12.10.2018), RISO SILVIA (tesseramento del 17.09.2020), RIZZO PAMELA (tesseramento del 26.09.2020), SCIARRETTI VERONICA (tesseramento del 14.09.2020), VITTORI NICOLETTA (tesseramento del 3.10.2020) e VOLPE GRAZIA (tesseramento del 12.10.2018), entro il termine del 31.10.2020, stabilito dalla normativa federale; per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2020/2021 con n. 3 calciatrici, FANK ANNA ELIZABETH (tesseramento del 3.03.2021), PAOLELLA LOREDANA (tesseramento del 17.02.2021) e SHOVLIN COURTENEY BREAN (tesseramento del 24.02.2021), entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, stabilito dalla normativa federale;

A.S.D. FORMELLO CALCIO CROSS ROADS, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Margherita Claudia Gioia MASIA in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. FORMELLO CALCIO CROSS ROADS;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Margherita Claudia Gioia MASIA e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. FORMELLO CALCIO CROSS ROADS;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 28/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 621 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Matteo PIZII ed Erminio RULLO avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTEO PIZII, allenatore Uefa B cod. 131.633, iscritto all'Albo del settore tecnico ma non tesserato all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 33, comma 1, 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38, comma 1 delle N.O.I.F., poiché nella stagione sportiva 2020/2021, pur non essendo regolarmente tesserato, ha svolto le funzioni formali di allenatore come emerge dalle distinte di gara in favore della 1^a squadra della Avezzano Calcio a R.L. partecipante al Campionato di Eccellenza nonché per aver consentito che il Sig. Erminio Rullo soggetto facente parte dell'organigramma dell'Avezzano Calcio con la qualifica di Dirigente-Allenatore ma privo dell'abilitazione per la conduzione tecnica svolgesse di fatto ed unitamente allo stesso Pizii le funzioni ed attività proprie di un allenatore in favore della predetta società sia nelle gare ufficiali, risultando in distinta come allenatore in seconda, sia nel corso degli allenamenti settimanali;

ERMINIO RULLO, allenatore Giovani Calciatori Licenza C cod. 166.827 iscritto all'Albo del settore tecnico, per rispondere delle seguenti violazioni:

- art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 33 comma 1, 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38 comma 1 delle N.O.I.F. poiché nella stagione sportiva 2020/2021 pur non essendo regolarmente tesserato in qualità di allenatore, ha svolto di fatto le funzioni di allenatore in favore della 1^a squadra della Avezzano Calcio a R.L. partecipante al Campionato di Eccellenza - unitamente al Sig. Matteo Pizii - come emerge dalle distinte di gara in cui lo stesso Rullo compare come allenatore in seconda e come emerso nel corso delle indagini espletate;

- art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 35 comma 1 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico poiché nella stagione sportiva 2020/2021 pur essendo tesserato per l'Avezzano Calcio in qualità di dirigente ha svolto di fatto le funzioni di allenatore senza aver richiesto la necessaria sospensione all'Albo del Settore Tecnico;

- art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 37 comma 1 e art. 40 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico poiché nella stagione sportiva 2020/2021 dopo le dimissioni dall'Avezzano Calcio a R.L. è stato inserito - dal mese di febbraio 2021 - nell'organigramma della Società Pol. Olympia Agnonese ASD con la qualifica di Dirigente Accompagnatore ed ha richiesto in data 13 marzo 2021 il tesseramento in favore della stessa Pol.

Olympia Agnonese ASD come allenatore per squadre minori/settore giovanili, svolgendo di fatto varie attività per più di una società nella stagione sportiva 2020/2021; il Rullo, inoltre, benché possedesse la qualifica di allenatore Giovani Calciatori Licenza “C” ha prestato la propria attività come allenatore in favore della Pol. Olympia Agnonese ASD per il campionato nazionale di Serie “D” in occasione della gara Pol. Olympia Agnonese ASD – Pineto Calcio del 28.04.2021, e quindi senza essere in possesso dell’abilitazione necessaria;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Matteo PIZII ed Erminio RULLO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di squalifica per il Sig. Matteo PIZII e di 90 (novanta) giorni di squalifica e di € 375,00 (trecento settantacinque/00) di ammenda per il Sig. Erminio ROLLO;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 29/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 662 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca GALLO, Oriana Claudia RUSSO e della società REGGINA 1914 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA GALLO, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società Reggina 1914 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", Versione 3 - 24 maggio 2020 - Aggiornamento del 23 giugno 2020, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", secondo quanto indicato dall'Allegato: Serie B - pianificazione personale per zone:

- per aver consentito e, comunque, non impedito che, durante la partita Reggina-Vicenza del giorno 11/04/2021, alle ore 15:00, fossero presenti nella "zona 1" 157 persone a fronte delle 144 consentite dal protocollo federale relativamente alle partite disputate "a porte chiuse" in Serie B; per aver consentito e, comunque, non impedito che, nella medesima partita fossero presenti nella "zona 2" 170 persone a fronte delle 125 consentite dal protocollo federale relativamente alle partite disputate "a porte chiuse" in Serie B;
- per non aver rispettato l'obbligo del mantenimento delle distanze di sicurezza nelle panchine, effettuando le opportune operazioni per garantire la distribuzione alternata dei componenti ivi assegnati, come previsto da protocollo federale, con ciò mettendo a rischio la salute di tutti coloro i quali erano collocati nella predetta area esponendoli al rischio di contagio da Covid-19;

ORIANA CLAUDIA RUSSO, DGE tesserata all'epoca dei fatti per la società Reggina 1914 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", Versione 3 - 24 maggio 2020 - Aggiornamento del 23 giugno 2020, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", secondo quanto indicato dall'Allegato: Serie B - pianificazione personale per zone:

- per aver consentito e, comunque, non impedito che, durante la partita Reggina-Vicenza del giorno 11/04/2021, alle ore 15:00, fossero presenti nella "zona 1" 157 persone a fronte delle 144 consentite dal protocollo federale relativamente alle partite disputate "a porte chiuse" in Serie B; per aver consentito e, comunque, non impedito che, nella medesima partita fossero presenti nella "zona 2" 170 persone a fronte delle 125 consentite dal protocollo federale relativamente alle partite disputate "a porte chiuse" in Serie B;

- per non aver rispettato l'obbligo del mantenimento delle distanze di sicurezza nelle panchine, effettuando le opportune operazioni per garantire la distribuzione alternata dei componenti ivi assegnati, come previsto da protocollo federale, con ciò mettendo a rischio la salute di tutti coloro i quali erano collocati nella predetta area esponendoli al rischio di contagio da Covid-19;

REGGINA 1914 S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti o comunque nei cui confronti è stata svolta attività nell'interesse delle stesse e rilevante per l'ordinamento federale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Oriana Claudia RUSSO e Luca GALLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società REGGINA 1914 S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1815,00 (mille ottocentoquindici) di ammenda per il Sig. Luca GALLO, di € 1815,00 (mille ottocentoquindici) di ammenda per la Sig.ra Oriana Claudia RUSSO e di € 2750,00 (duemila settecentocinquanta) di ammenda per la società REGGINA 1914 S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 30/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 644 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Giorgio HELLER e della società A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

GIORGIO HELLER, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 53, comma 5, punto 2), del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver provveduto alla mancata tempestiva trasmissione delle Comunicazioni di Conclusione delle Indagini della Procura Federale proc. n. 501pf20-21 e n. 502pf20-21 del 9/02/2021 al Sig. Carrano Rosario, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l. al momento della instaurazione dei procedimenti medesimi, così come indicato dal TFN nella decisione n. 131/TFN- SD del 31/03/2021;

A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giorgio HELLER in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giorgio HELLER e di € 3000,00 (tremila/00) di ammenda per la società A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina